



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 6 del 19 Luglio 2019

**DIRITTI AUDIO-VIDEO CAMPIONATI REGIONALI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A CINQUE SERIE C1**

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA
AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE**

Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con le Circolari n. 6, 7 e 8 del 1° luglio 2019 (che si allegano al presente Comunicato Ufficiale) e tenuto conto del *“Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2019/2020”* pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 3 del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti il 3 luglio 2019, si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare dalla LND Servizi s.r.l. i diritti di radiodiffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Puglia LND.

Le emittenti interessate dovranno far pervenire al Comitato Regionale Puglia LND, scrivendo all'indirizzo PEC comitatoregionalepuglia@pec.it, la propria manifestazione di interesse all'acquisto del pacchetto dei diritti sopra menzionati previa autorizzazione della LND Servizi s.r.l.. L'emittente, quindi, dovrà compilare il contratto allegato al presente Comunicato, stamparlo, siglarlo in ogni sua parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta. Una volta firmato (con doppia sottoscrizione, come indicato), il contratto dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comitatoregionalepuglia@pec.it.

Sul sito internet <http://lndpuglia.it>, nella sezione dedicata ai COMUNICATI UFFICIALI della stagione sportiva 2019-2020, sono disponibili il modello di contratto e una copia del regolamento per la cronaca sportiva.

Si pubblica qui di seguito il modello di scrittura privata da utilizzare per inoltrare la manifestazione di interesse riservata agli operatori della comunicazione **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2019.**

COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO

I diritti audio-video riguardano tutte le gare del Campionato Regionali di Eccellenza, del Campionato Regionale di Promozione e Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 (compresi eventuali turni di playoff e playout nonché le gare di Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale). Quanto specificato costituirà il format del Pacchetto A.

PACCHETTO	PIATTAFORME	DESCRIZIONE
Pacchetto A	Qualsiasi delle Piattaforme Audiovisive*	Scrittura Privata

Per Piattaforme Audiovisive si intende, se non diversamente indicato, le Piattaforme per trasmissione e/o ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito e segnatamente la Piattaforma Digitale Terrestre, la Piattaforma Internet, la Piattaforma IPTV, la Piattaforma Satellite e la Piattaforma Wireless per Reti Mobili.

**DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A:
comitatoregionalepugliaInd@pec.it**

SCRITTURA PRIVATA

tra

LND Servizi S.r.l., con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 09807131009, in persona dell'Amministratore Delegato Carlo Tavecchio (di seguito **"LND Servizi"**);

e

la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti):

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE SOCIALE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

ATTIVITÀ ESERCITATA

CONTATTI

Posta Certificata

Fax

Email

Telefono

(di seguito **"Emittente"**)

PREMESSO CHE

- LND Servizi gestisce in esclusiva, in virtù di specifici accordi con la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito "**LND**"), i diritti di diffusione e sfruttamento economico del Campionato Regionale di Eccellenza, del Campionato Regionale di Promozione e del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1, della Coppa Italia (Fase Regionale), di seguito collettivamente "**la Competizione**" organizzati dalla LND attraverso il Comitato Regionale Puglia LND (di seguito "**C.R. Puglia LND**");
- l'Emittente è soggetto autorizzato, ai sensi di legge, all'esercizio dell'attività descritta in epigrafe ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249 e/o titolare di una testata giornalistica registrata presso il locale Tribunale;
- l'Emittente ha espresso il proprio interesse a ottenere in licenza i diritti di diffusione della Competizione per la stagione 2019/2020, secondo quanto indicato nel Pacchetto A;

Tutto ciò premesso, rappresentando le premesse parte integrante e dispositiva del presente accordo,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto

1.1 LND Servizi concede in licenza all'Emittente, che accetta, i diritti di diffusione degli incontri della Competizione, stagione sportiva 2019/2020 (di seguito "**gli Incontri**"), indicati in Pacchetto A.

1.2 Al termine di ciascun Incontro, e non prima che siano trascorsi almeno 15 (quindici) minuti dal termine dello stesso, l'Emittente avrà facoltà di effettuare un'intervista con i tesserati delle società della durata massima di 3 (tre) minuti. Detta intervista potrà essere diffusa in diretta o in differita.

1.3 Resta inteso che la LND, attraverso apposito regolamento adottato dal C.R. Puglia LND, ha disciplinato l'esercizio del diritto di cronaca da parte degli organi di informazione. Laddove interessata anche a tale tipologia di accesso agli incontri della Competizione non oggetto del presente accordo, l'Emittente sarà tenuta a conformarsi a quanto previsto da detto regolamento.

1.4 Tutti i diritti concessi all'Emittente con il presente accordo decorrono dalla firma congiunta del presente accordo da parte dell'Emittente e di LND Servizi e cesseranno automaticamente al 30 giugno 2020, con lo spirare della stagione agonistica 2019/2020, senza la possibilità di esercitare alcun diritto di "archivio" successivamente a tale data.

2. Esercizio dei diritti da parte dell'Emittente

2.1 Al fine di esercitare i diritti che le vengono concessi in licenza con il presente accordo, in occasione di ciascun Incontro, l'Emittente dovrà fornire alla società che organizza la gara l'elenco dei nominativi dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti) e dei tecnici di cui intende avvalersi per ottenere gli accrediti necessari per accedere agli impianti sportivi dove si disputano gli Incontri.

2.2 Gli accrediti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere richiesti con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni rispetto alla data dell'Incontro e potranno essere ottenuti per un massimo di 3 (tre) giornalisti e 7 (sette) operatori tecnici da parte delle emittenti audio-video e per un massimo di 1 (uno) giornalista e 2 (due) operatori da parte delle emittenti audio, il tutto subordinato alla disponibilità e alla capienza dell'impianto.

2.3 I giornalisti e gli operatori che avranno accesso all'impianto dove si disputano gli Incontri dovranno occupare, con le proprie attrezzature, esclusivamente gli spazi messi a disposizione dalla società che organizza l'Incontro, senza ostacolare in alcun modo le ordinarie attività della società e/o degli altri soggetti autorizzati ed evitando di accedere a o sostare in aree riservate.

2.4 La realizzazione e la diffusione delle immagini e/o del commento in lingua italiana degli Incontri verrà effettuata a cura e spese dell'Emittente, la quale si avvarrà di personale inquadrato nel rispetto delle vigenti normative di settore, impegnandosi a manlevare e tenere indenne LND Servizi e suoi danti e aventi causa in relazione a qualsiasi danno, onere o pregiudizio cagionato da detto personale.

2.5 L'Emittente si impegna ad utilizzare attrezzature e tecnologie idonee per garantire che la diffusione degli Incontri sia di livello qualitativo adeguato alla rilevanza nazionale della Competizione.

3. Corrispettivo

3.1 A fronte della concessione in licenza dei diritti di diffusione degli Incontri e per tutto quanto previsto dal presente accordo, l'Emittente si impegna a corrispondere a LND Servizi, in un'unica soluzione contestualmente alla firma dell'accordo, l'importo forfetario di Euro _____ (INDICARE L'OFFERTA PER L'ACQUISTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO CHE SI INTENDE FORMULARE), da versarsi nel rispetto di quanto ivi indicato a mezzo bonifico bancario effettuato in favore del conto corrente intrattenuto da LND Servizi presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 26, avente IBAN: IT 40 W 05696 03226 000002450X63.

3.2 Il corrispettivo pattuito dovrà essere versato integralmente a LND Servizi da parte dell'Emittente, anche in caso di scioglimento anticipato del presente accordo, per qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei diritti concessi con il presente accordo.

4. Obbligazioni a carico dell'Emittente

4.1 In occasione della diffusione di ciascun Incontro e/o del programma realizzato dall'Emittente secondo quanto previsto in Allegato A, sia in chiusura che in apertura della relativa trasmissione, l'Emittente è tenuta a inserire la sigla e/o i loghi messi a disposizione da LND Servizi.

4.2 L'Emittente si impegna a non abbinare la diffusione degli Incontri, come pure qualsiasi trasmissione di commento o accompagnamento alla stessa, ad aziende commerciali operanti nei medesimi settori merceologici degli sponsor e partner commerciali di LND Servizi.

4.3 Resta espressamente escluso dal perimetro del presente accordo, ed è tassativamente vietato all'Emittente, qualsiasi tipologia di sfruttamento degli Incontri, delle relative immagini e/o del relativo commento (ad esempio per la realizzazione di prodotti editoriali, rubriche, rassegne, prodotti audiovisivi) diversa dalla diffusione attraverso i canali dei quali l'Emittente abbia il controllo editoriale. Viene autorizzato da LND Servizi soltanto l'utilizzo di contributi filmati degli Incontri, sino a una durata massima di 3 minuti per ciascun Incontro, e delle interviste realizzate al termine degli stessi, nell'ambito di rubriche e programmi televisivi di connotazione prettamente sportiva ovvero nell'ambito di notiziari giornalistici, pur sempre con il limite temporale indicato al precedente paragrafo 1.6.

4.4 L'Emittente si impegna a inviare gratuitamente a LND Servizi, nel più breve tempo possibile e a mezzo della piattaforma ftp o altra modalità di file sharing indicata da LND Servizi, file mp4 o mp3 (a seconda della diffusione audio e/o video effettuata) della diffusione degli Incontri dalla stessa realizzata con video e audio originali, con o senza commento. LND Servizi e suoi aventi causa potranno utilizzare dette registrazioni nell'ambito di programmi a diffusione nazionale o locale aventi ad oggetto la Competizione, o per finalità istituzionali e/o di archivio.

4.5 L'Emittente sarà tenuta a corrispondere a LND Servizi una penale di € 500 (cinquecento euro) laddove, a causa del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, LND Servizi fosse costretta a rivolgersi a un consulente legale per sollecitare il pagamento di quanto dovuto. Resta inteso che l'applicazione di detta penale non pregiudica il diritto di LND Servizi di recuperare gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, come pure di risolvere il contratto e/o agire in giudizio per il recupero del credito e/o per il risarcimento del danno, con ogni conseguente aggravio di spese integralmente a carico dell'Emittente.

5. Responsabilità e garanzie

5.1 L'Emittente è direttamente responsabile verso LND Servizi e suoi aventi causa, i proprietari e/o gestori degli impianti sportivi presso i quali si disputeranno gli Incontri per ogni evento dannoso conseguente alle attività ivi svolte.

6. Divieto di cessione, trasferimento o sub-licenza

6.1 È fatto espresso divieto all'Emittente di cedere, trasferire o concedere in sub-licenza a soggetti terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il presente accordo, pena la risoluzione del presente accordo, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7.

6.2 L'Emittente si impegna a non cedere, trasferire o concedere a terzi la disponibilità o l'uso delle immagini fisse e in movimento realizzate senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta di LND Servizi.

7. Risoluzione

7.1 LND Servizi avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo, trattenendo integralmente il corrispettivo già versato e con piena facoltà di pretendere il pagamento di qualsiasi somma ancora dovuta dall'Emittente ai sensi dell'articolo 3, fatto salvo il risarcimento del danno, laddove:

- l'Emittente non rispetti i vincoli per la trasmissione in diretta e/o in differita degli Incontri secondo quanto previsto all'Pacchetto A; oppure qualora
- l'Emittente acceda, o cerchi di accedere agli impianti sportivi ove si disputano gli Incontri con personale non previamente accreditato; oppure qualora
- l'Emittente non versi integralmente il corrispettivo dovuto a LND Servizi nei termini indicati all' Pacchetto A; oppure qualora
- l'Emittente venga meno a uno qualsiasi degli impegni assunti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1 o 6.2.

7.2 Ai fini della risoluzione unilaterale del contratto prevista all'articolo 7.1, LND Servizi invierà comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata presso i recapiti dell'Emittente indicati in epigrafe.

8. Miscellanea

8.1 L'Emittente dichiara di conoscere e accettare le norme del *“Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2019/2020”* emanato dal C.R. Puglia LND.

8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per sé e per i propri dipendenti o collaboratori, a non divulgare alcuna informazione relativa al presente accordo, o comunque alcuna informazione relativa all'altra parte che sia stata acquisita in occasione delle negoziazioni, della stipula e/o dell'esecuzione del presente accordo.

8.3 Con il presente accordo non viene conferito alcun diritto all'Emittente di porre in essere comunicazioni, attività o altre forme di iniziative finalizzate e/o idonee a generare un'associazione tra il nome e/o i segni distintivi dell'Emittente e quelli di LND Servizi, LND, Dipartimento Interregionale o altri soggetti, enti e/o istituzioni operanti nel mondo del calcio nell'ambito della LND o della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

8.4 Il presente accordo potrà essere emendato o derogato soltanto mediante atto scritto firmato da entrambe le parti.

8.5 Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

8.6 Essendo il corrispettivo previsto all'articolo 3 soggetto ad IVA, la registrazione del presente accordo sarà effettuata, con pagamento dell'imposta in misura fissa, soltanto in caso d'uso, con onere a carico della parte che abbia chiesto la registrazione o l'abbia resa necessaria.

8.7 L'Emittente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello di Gestione e Controllo adottato da LND Servizi, pubblicato sul sito www.lnd.it, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di LND Servizi e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto. L'inosservanza da parte dell'Emittente di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima LND Servizi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

8.8 I dati personali eventualmente forniti, in via meramente facoltativa, in relazione all'esecuzione del presente accordo saranno utilizzati dalle parti nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti (qui di seguito, nel loro complesso: il Contratto), oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e trattare elenchi di dati personali laddove funzionali all'esecuzione delle attività necessarie di cui al Contratto, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti debitamente incaricati. In ogni caso, le parti garantiscono di aver fornito le Informative ai soggetti interessati ed aver ottenuto il loro consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i loro diritti come previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali- Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs 196/03 s.m.i.- contattando le parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.

Roma, _____

L'Emittente
Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato
della L.N.D. Servizi

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c., l'emittente dichiara di approvare espressamente, previo accurato esame delle stesse, le disposizioni di cui agli articoli: 1.2 (esclusioni), 3.2 (pagamento integrale), 4.5 (penale), 5.1 (responsabilità per i dipendenti), 6.1 (divieto di cessione o trasferimento dei diritti), 6.2 (divieto di cessione o trasferimento delle immagini) 7.1 (ipotesi di risoluzione), 8.5 (foro competente), 8.7 (risoluzione in caso di violazione del modello di gestione).

L'Emittente
Il legale rappresentante

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 F.I.G.C. - S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2019

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per l'anno 2019/2020, il documento che regola e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

Di seguito riportiamo alcuni punti importanti:

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2006 e non per i nati nel 2007) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2019 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- **possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";**
- **presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;**
- **situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.**

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi; modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno);
- f) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

In riferimento a quanto sopra, si allegano:

- 1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE RISERVATI A GIOVANI CALCIATORI;**
- 2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO RADUNI GIOVANI CALCIATORI.**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, presieduta dall'Avv. Cosimo Guaglianone, con la partecipazione dell'Avv. Francesco Ciriolo e Dott. Salvatore Boffola, quali componenti, nella riunione del 15.07.2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

Campionato Under 17 Allievi Provinciali Brindisi - Finale

Gara: ASD Accademia Calcio San Vito - ACD Erchie del 05.05.2019

Reclamo dell'ASD Accademia Calcio San Vito in data 22.5.2019 avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale con cui sono state inflitte le squalifiche per n. 3 gare effettive al calciatore Zicarelli Kevin Pio, e sino a tutto il 30.06.2019 al Sig. Guarino Pietro, nonché avverso la deliberazione del primo Giudice comportante la squalifica sino a tutto il 05.05.2021, al Sig. Angelo Cavaliere, l'ammenda di € 200,00 a carico della Società reclamante in uno alla sanzione della disputa di n. 2 gare a porte chiuse e in campo neutro; detti provvedimenti sono stati pubblicati sul C.U. n. 52 del 16.05.2019 della Delegazione Provinciale di Brindisi, C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D.;

- Letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali;
 - Uditi il 17.6.2019, per la Società reclamante, l'Avv. Giuseppe Di Viesto del foro di Brindisi e, personalmente, la Presidente p.t. Sig.ra Chirico Angela;
 - Sentito l'Arbitro che ha reso supplemento di rapporto in data 15.7.2019;
 - Vista la deliberazione parziale del 17.06.2019, pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia n. 102 del 20.06.2019, con cui questa Corte ha deciso sui capi della domanda riguardanti le sanzioni inflitte in prime cure ai tesserati Guarino Pietro e Zicarelli Kevin Pio e disposto un approfondimento istruttorio preliminare all'esame delle posizioni del sig. Cavaliere Angelo e della Società reclamante;
 - Ritenuto che gli unici elementi di prova che possono essere presi in considerazione ai fini della decisione, a termini dell'art. 35 del previgente CGS (applicabile alla fattispecie per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 142 del nuovo CGS), sono il referto arbitrale ed il suo supplemento, quest'ultimo reso nel corso dell'audizione del 15 luglio 2019; -Ritenuto, di contro, che a termini del citato art. 35, punti 1.4 e 2.1, non ha valore probatorio il documento in atti intitolato "*Rapporto Gara per giudice Sportivo*", perché non redatto da alcun componente della terna arbitrale, né dal Commissario di Campo (non presente all'incontro), così come si evince dal supplemento di rapporto arbitrale (v. ivi: "*Nella direzione della gara sono stato coadiuvato dagli assistenti...entrambi della sezione di Brindisi, nonché dal quarto uomo...In tribuna era presente il Presidente della Delegazione Provinciale di Brindisi per assistere alla finale e il Presidente della sezione AIA di Brindisi, per la medesima finalità, il quale ha poi provveduto alla premiazione. ... Non ho redatto né allegato al referto alcun supplemento di rapporto, né eventuali referti dei due assistenti e del quarto uomo*");
 - Considerato che il Direttore di Gara non ha riferito di alcuna condotta antisportiva e/o violenta da parte del sig. Cavaliere Angelo, mancando qualunque narrazione in tema sia nel referto, alle voci "*Comportamento dei Dirigenti*" e "*Comportamento del pubblico, eventuali incidenti*", che nel supplemento (v. ivi "*E quando mi avviavo verso la macchina ho riconosciuto il Sig.n Cavaliere del San Vito che ho visto parlare con i poliziotti ma non ho percepito l'esatta articolazione delle sue parole in quanto profferite in stato di eccitazione ed in dialetto*");
 - Ritenuto, pertanto, che il sig. Cavaliere Angelo debba essere prosciolto da ogni addebito;
 - Considerato, infine, che il medesimo Direttore di gara, pur non avendo assistito direttamente a tafferugli tra gli spettatori in Tribuna, ha comunque riferito dell'intervento di due volanti della Polizia e di una della Guardia di Finanza e che, mentre era nello spogliatoio, ha sentito grida concitate provenienti dall'esterno (v. supplemento di rapporto);
 - Ritenuto che da tali circostanze può verosimilmente dedursi essere avvenuti degli incidenti tra i presenti all'evento sportivo per i quali sussiste la responsabilità della Società reclamante, titolare del servizio di ordine sostitutivo, sanzionabile con la sola ammenda da elevarsi ad € 300,00;
- Tutto ciò ritenuto e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia in parziale accoglimento del reclamo, nella parte odiernamente scrutinata,

D E L I B E R A

riformarsi la delibera del Giudice sportivo territoriale e, per l'effetto:

1. Annullarsi l'inibizione inflitta al Sig. Cavaliere Angelo sino a tutto il 05.05.2021;
2. Annullarsi la sanzione della disputa di n. 2 gare a porte chiuse e in campo neutro a carico dell'Accademia Calcio San Vito;
3. Elevarsi ad € 300,00 l'ammenda a carico della Società reclamante;
4. Nulla per le spese di procedura atteso il parziale accoglimento del reclamo.

Così deciso in Bari il 15.07.2019

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/7/2019.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci